



COMUNE DI TORANO CASTELLO
(PROVINCIA DI COSENZA)
www.comune.toranocastello.cs.it



Comune di
Torano Castello

Prot.N. 0002648 del 23/03/2020 - P
Cat. Cla. Uff. AMMINISTRAZIONE



Prot.

Ordinanza a Carattere Contingibile e Urgente n. 38 del 23/03/2020

Oggetto: Integrazione Ordinanza n. 32 del 18.03.2020: Ulteriori misure urgenti contenimento epidemia COVID-19.

Richiamata la propria precedente ordinanza n.32 del 18.03.2020 di ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio comunale;

Visto il DPCM del 11 marzo 2020 che estende a tutto il territorio nazionale le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 a partire dal 12.03.2020 fino al 25 marzo 2020.

Visto in DPCM 22 marzo 2020 che prevede ulteriori misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 3 aprile 2020;

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Calabria n. 12 del 20 marzo 2020 e n.15 del 22 marzo 2020 che prevedono misure restrittive per gli spostamenti all'interno della regione ed arrivi di persone da fuori Regione nell'intero territorio della Regione Calabria fino al 3 aprile 2020;

Richiamata l'assoluta necessità di far fronte all'emergenza dell'epidemia da coronavirus attraverso misure di contenimento che riducano il rischio per i cittadini di essere esposti al COVID-19 e poter contrarre la malattia;

Evidenziato che nella propria qualità di "Autorità Sanitaria Locale" il Sindaco è investito del compito di tutelare la salute dei cittadini e delle persone operanti sul territorio comunale e pertanto di adottare anche le raccomandazioni che possano rafforzare l'azione di contrasto al diffondersi dell'epidemia;

Evidenziato, altresì, che ci sono troppe persone in giro e che tale evenienza potrebbe agevolare la diffusione del contagio da COVID 19, che si sta estendendo anche in Calabria;

Tutto ciò considerato e ribaditi tutti i divieti, le prescrizioni e le limitazioni imposti dai provvedimenti sino ad oggi approvati e comunicati a tutti i cittadini ed operatori economici:

ORDINA

Le seguenti ulteriori e specifiche prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Torano Castello, riportando per completezza le precedenti prescrizioni, valide fino al 03 Aprile 2020, fermo restano il Divieto di assembramento (due persone è considerato assembramento) e l'obbligo di distanza interpersonale (almeno 1 metro) ed il DIVIETO assoluto di mobilità dalla propria abitazione, da cui è possibile

spostarsi, portando dietro l'autocertificazione anche nel territorio comunale, solo per lavoro, salute e necessità urgenti ed indifferibili:

- a) E' vietato l'ingresso nel territorio di Torano Castello per tutti coloro che attualmente si trovano in altri comuni anche della Calabria, sono consentiti spostamenti ed ingressi individuali solo per comprovate esigenze lavorative legati ai servizi essenziali o per gravi motivi di salute (art. 1 comma b DPCM del 22 marzo 2020);
- b) I cittadini di Torano Castello che abbiano fatto ingresso, a far data 15 marzo 2020, nei Comuni di San Lucido, Montebello Ionico, Rogliano, Santo Stefano di Rogliano, Cutro, Ariano Irpino, Atena Lucana, Caggiano, Polla e Sala Consilina (nonché tutti gli altri Comuni interessati da provvedimenti di chiusura per Covid-19), ovvero che abbiano avuto contatti con persone a loro volta provenienti dai predetti Comuni, di porsi in quarantena obbligatoria e darne immediata comunicazione al medico di famiglia, all'ASP ed al Sindaco;
- c) La chiusura di parchi, giardini e spazi pubblici riguarda tutte le strutture presenti nel territorio comunale compreso il Parco giochi "Il Castello" di Viale Leonardo da Vinci di Torano Centro;
- d) Il Divieto di passeggiare e fare attività motoria a piedi ed in bicicletta nei luoghi aperti al pubblico (strade urbane, piazze, strade rurali), previsto anche dal comma 6 dell'Ordinanza del Presidente Regione Calabria 12/2020;
- e) Divieto di recarsi nelle aree agricole per attività lavorative che non siano oggettivamente urgenti ed indifferibili, il divieto non si estende agli agricoltori iscritti regolarmente come coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale;
- f) Divieto di vendita ambulante o itinerante di ogni genere di prodotti anche alimentari (frutta e verdura) sull'intero territorio comunale;
- g) Sospensione delle Slot Machine e disattivazione monitor dei giochi per i locali (Tabacchi) che eventualmente non hanno ancora ottemperato alle direttive dell'Agenzie delle dogane e Monopoli;
- h) Divieto per ditte e muratori di continuare lavori edili se impossibilitati a rispettare distanze previste dai Decreti sull'emergenza epidemiologica COVID 19, ai Direttori dei lavori è demandato il compito e le responsabilità di vigilare sull'applicazione delle prescrizioni previste dalle normative;
- i) Divieto per i negozi di generi alimentari di vendere prodotti (panini e bevande) per il consumo sul posto o all'aperto,
- j) Divieto di girare in auto giusto per passare il tempo e comunque in auto, quando ci si sposta per uno dei motivi previsti dai Decreti Covid 19, bisogna essere non più di due persone per volta seduti uno alla guida e uno sul sedile posteriore.
- k) Divieto di andare a fare la spesa o in farmacia in due per famiglia o portando i bambini;
- l) Divieto di andare a fare tutti i giorni la spesa per trovare un motivo per uscire di casa;
- m) Divieto di fare visita a parenti ed amici, tranne i casi legati ad esigenze urgenti ed indifferibili;
- n) Divieto di spostamenti con l'animale d'affezione (cani soprattutto) per le sue esigenze fisiologiche oltre 50 metri di distanza dalla propria abitazione con obbligo di dotarsi di appositi sacchetti per raccogliere gli escrementi;
- o) La chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole (art. 8 OPGR n. 12/2020);
- p) La chiusura giornaliera (da lunedì a venerdì) di tutti gli esercizi commerciali autorizzati (tranne quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e farmacie) alle ore 18.00;

- q) La chiusura giornaliera (da lunedì a sabato) di tutti gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e farmacie alle ore 19.00;
- r) La chiusura nella giornata di Sabato di tutti gli esercizi commerciali (tranne alimentari e farmacie) alle ore 13.00;
- s) Divieto di affissione alle Ditte di Onoranze Funebri di avvisi funebri, necrologi e ringraziamenti nelle bacheche pubbliche e che questi vengano pubblicati esclusivamente sui siti internet o sulle pagine social delle stesse, vista l'impossibilità di celebrare cerimonie funebri o qualsiasi altra celebrazione religiosa;
- t) Obbligo utilizzo strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica (art.1 OCDPC n 651 del 19 marzo 2020), nella generalità dei casi, salvo i casi in cui per oggettivi riscontri ciò non sia possibile, al fine di evitare lunghe code davanti agli studi dei medici di base.

Si ricorda che Chiunque non resti a casa per evitare la diffusione dell'emergenza epidemiologica COVID 19 rischia di commettere reato.

INFORMA

Il Corpo di Polizia Municipale affinché sia assicurata idonea vigilanza su tutto il territorio comunale in ordine al rispetto delle prescrizioni di cui ai citati D.P.C.M. 4.3.2020, D.P.C.M. 8.3.2020, del D.P.C.M. 9.3.2020 e del D.P.C.M. 11.3.2020 ed a quanto specificamente disposto con la presente ordinanza.

Che il mancato rispetto degli obblighi di cui ai richiamati DPCM, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3 comma 4 del DL n. 6 del 23.02.2020.

AVVERTE

- 1. CHE È FATTO OBBLIGO** a chiunque spetti di osservare e di fare osservare il presente provvedimento.
- 2.** Fatte salve le ipotesi di reato, in caso di inosservanza della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
- 3.** Contro la presente ordinanza è ammesso, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line, ricorso dinanzi al TAR della Calabria entro 60 giorni oppure, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

L' Esecutività del presente provvedimento dal giorno 24 marzo 2020, e la sua efficacia fino alla data del 03/04/2020;

Che la presente ordinanza venga pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune, accessibile dal portale web dell'Ente, a notifica personale della cittadinanza, e che copia della stessa, per opportuna conoscenza ovvero per le opportune determinazioni in merito, venga inviata a:

- a. alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza;
- b. al Presidente della Regione Calabria;
- c. all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
- d. alla Questura di Cosenza;
- e. Ai Responsabili del Settore Tecnico;
- f. Al Comando Polizia Municipale;
- g. Al Comando Carabinieri;

Dalla Residenza Comunale, addì 22/03/2020



IL SINDACO

Lucio Franco Raimondo